



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO VII

Prot. Nr. **128382**  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

Roma, **17 DIC. 2009**

- Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
- Segretariato Generale
- A TUTTI I MINISTERI
- All' AMMINISTRAZIONE AUTOMA DEI  
MONOPOLI DI STATO
- A tutti gli UFFICI CENTRALI DEL  
BILANCIO PRESSO I MINISTERI
- All' U.C.R. presso l'AMMINISTRAZIONE  
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
- Alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO  
STATO
- Alla CORTE DEI CONTI
- All' ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA  
SOCIALE
- ISTITUTO DI PREVID. PER I  
DIPENDENTI DELL'A.P.
- ISTITUTO NAZIONALE PER  
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI  
INFORTUNI SUL LAVORO
- ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL  
SETTORE MARITTIMO
- ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
- e, p.c. ANCI  
UPI  
UNCEM
- REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI  
TRENTO E BOLZANO
- UNIONCAMERE

OGGETTO: **Legge 24 dicembre 2005, n. 266 – finanziaria 2006 –. Ulteriori indicazioni  
sull'applicazione dell'articolo 1, commi 58 e 59.**

Facendo seguito alla circolare n. 28 del 14 giugno 2006 e con riferimento alle numerose richieste pervenute dalle Amministrazioni in merito alla problematica concernente la riduzione del 10% dei compensi di cui all'articolo 1, commi 58 e 59 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si forniscono indicazioni al riguardo.

In particolare alcune Amministrazioni ritengono che decorso, dal 1° gennaio 2009, il termine triennale di vigenza delle sopraindicate disposizioni possa essere ripristinata, nella sua originaria entità, la misura dei compensi sopra indicati. Ciò anche in virtù di quanto disposto dal successivo comma 63 che prevede la destinazione delle relative economie al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per un periodo di tre anni.

Si fa presente, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2007, le richiamate disposizioni di cui all'art. 1, commi 58 e 59, della legge n. 266/2005 hanno trovato applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT, pubblicato annualmente in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In proposito, al fine di pervenire ad un'uniformità di indirizzo in ordine alla riduzione del 10% delle somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati presenti nelle predette amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT, si ritiene che la questione vada esaminata alla luce delle analoghe disposizioni che definiscono l'orientamento legislativo in materia.

Infatti, con l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si è consolidata la volontà del legislatore di intervenire sulla spesa per tutti gli organismi collegiali. Dall'applicazione della predetta disposizione sono stati esclusi gli organismi di direzione, amministrazione e controllo, in considerazione che tali organismi già contribuivano alla predetta manovra di contenimento definita dal citato articolo 29, in virtù della riduzione prevista dal suindicato comma 58.

Successivamente con gli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'intervento normativo sulla spesa complessiva per gli organismi collegiali si è reso ancora più incisivo, con significativo ampliamento dell'ambito soggettivo del suindicato articolo 29, come precisato dalla circolare dello scrivente n. 36 del 23 dicembre 2008.

Peraltro, il predetto articolo 61 interviene sempre nell'ottica di una maggiore razionalizzazione della spesa, anche su altri compensi dovuti che gravano sui bilanci delle Amministrazioni pubbliche (compensi per collaudi, per progettazioni, spese per consulenza, ecc.).

Alla luce del predetto percorso normativo, nel contesto sistematico di una serie di misure dirette ad assicurare il contenimento strutturale della spesa per gli organismi collegiali, si ritiene che non sussistano i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi ai componenti degli organismi collegiali di direzione, amministrazione e controllo stabiliti al 30 settembre 2005 e ridotti del 10%.

L'intervento normativo predetto, si è limitato, infatti, a sottrarre gli emolumenti in parola all'ulteriore riduzione ex articolo 61 del decreto-legge citato senza, per contro, legittimare automaticamente iniziative di revisione che si porrebbero in controtendenza con le esigenze di finanza pubblica.

Tanto si rappresenta per gli adempimenti di competenza di codeste Amministrazioni.

Il Ministro

